

Allegato A al D.D.G. n. 3612 del 22/04/2025

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

*ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA*
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2022

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

BANDO PUBBLICO

MISURA 23 – “Assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali (articolo 6, lettera a), del Regolamento (UE) 2020/2220” Sostegno temporaneo eccezionale agli agricoltori particolarmente colpiti da calamità naturali.

Focus area 2A

***“Calamità naturali verificatisi nell'anno 2024”
(Danni da siccità)***

INDICE

Art. 1 - Premessa.....	2
Art. 2 - Principali riferimenti normativi.....	2
Art. 3 - Dotazione finanziaria	5
Art. 4 - Obiettivi	5
Art. 5 - Clausole di salvaguardia.....	6
Art. 6 - Beneficiari	6
Art. 7 - Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità	6
Art. 8 - Localizzazione.....	7
Art. 9 - Cumulabilità.....	7
Art. 10 - Ammissibilità e criteri di selezione	7
Art. 11 - Intensità di sostegno e massimali di spesa	7
Art. 12 - Domanda di sostegno/pagamento.....	8
Art. 13 - Procedimento amministrativo.....	9
Art. 14 - Controlli e sanzioni	9
Art. 15 - Trattamento dei dati personali	9

Art. 1 - Premessa

Con il presente bando la Regione Siciliana dà attuazione, per l'anno 2025, agli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 nell'ambito della **Misura 23** "Assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali (articolo 6, lettera a), del Regolamento (UE) 2020/2220) - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti da calamità naturali", per l'aiuto alle aziende che hanno subito danni subiti dal potenziale produttivo agricolo per effetto delle calamità naturali verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2024, individuati con:

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2024 che ha dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale per la durata di dodici mesi in relazione alla situazione di grave deficit idrico nel territorio della regione Siciliana;
- Deliberazione di G.R. n. 226 del 17 giugno 2024 recante "Riconoscimento, ai sensi del Regolamento UE 2021/2116, delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali che, a partire dal primo luglio 2023 al maggio 2024, hanno interessato il territorio della Regione Siciliana;
- Decreto Ministeriale prot. n. 341575 del 29 luglio 2024 - Riconoscimento, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2116, delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nella Regione Siciliana.

Art. 2 - Principali riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e ss.mm.ii;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Regolamento (Ue) N. 2024/3242 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) 2020/2220 per quanto riguarda misure specifiche a titolo del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per fornire assistenza

supplementare agli Stati membri colpiti da calamità naturali;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/339 della Commissione del 19 febbraio 2025, recante modalità di applicazione dell'articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio e la valutazione, la presentazione dei programmi di sviluppo rurale e la presentazione delle relazioni annuali di attuazione;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/341 della Commissione del 20 febbraio 2025, recante modalità di applicazione dell'articolo 6 bis del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli e le sanzioni;
- Regolamento (Ue) N. 182/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione;
- Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 8403 final del 24/11/2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016, successivamente modificato con Decisione C(2016) 8969 final del 20/12/2016, adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 60 del 15/02/2017, modificato con Decisione C (2025) 1829 *final* del 21/03/2025 che approva la versione 15.1;
- Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 - Istruzioni operative N. 11 - Istruzioni operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n. 25 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali - relative al PSR Sicilia 2014/2022 approvate con D.D.G. n. 4239 del 12/11/2021;
- Deliberazione della Giunta regionale della Regione Siciliana n. 56 del 13 febbraio 2020 "Piano regionale per la lotta alla siccità";
- Deliberazione Giunta regionale n. 57 del 13 febbraio 2020 - Linee guida per la strategia regionale per l'adattamento dell'agricoltura ai cambiamenti climatici;
- Decreto-legge "Siccità" n. 39 del 14 aprile 2023, convertito in Legge n. 68 del 13 giugno 2023, recante "Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche";
- Deliberazione di G.R. n. 37 del 9.02.2024 con cui la Giunta di Governo della Regione Siciliana ha dichiarato lo stato di calamità naturale da siccità severa nell'intero territorio della Regione Siciliana;

- Deliberazione di G.R. n. 132 del 3 aprile 2024 “Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ‘Codice della protezione civile’ - Art. 24 – “Richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale per la grave crisi idrica nel territorio della Regione Siciliana”;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2024 che ha dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale per la durata di dodici mesi in relazione alla situazione di grave deficit idrico nel territorio della regione Siciliana;
- Deliberazione di G.R. n. 226 del 17 giugno 2024 recante “Riconoscimento, ai sensi del Regolamento UE 2021/2116, delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali che, a partire dal primo luglio 2023 al maggio 2024, hanno interessato il territorio della Regione Siciliana;
- Decreto Ministeriale prot. n. 341575 del 29 luglio 2024 - Riconoscimento, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2116, delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nella Regione Sicilia;

Con il presente bando viene disciplinata l’attuazione degli interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 – Misura 23 “*Sostegno temporaneo eccezionale agli agricoltori particolarmente colpiti da calamità naturali* - Operazione 23.1. “*Bando regionale – calamità naturali verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2024 (danni da siccità)*”.

Art. 3 - Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria (spesa pubblica) del presente bando è pari ad € **35.000.000,00** (interamente a carico del FEASR), così ripartita: € 18.000.000,00 per il comparto agrumicolo; € 11.000.000,00 per il comparto dell’olivo; € 6.000.000,00 complessivi per i comparti del mandorlo e del pistacchio.

Art. 4 - Obiettivi

Le recenti calamità naturali nell’Europa centrale e orientale e nell’Europa meridionale hanno avuto un effetto devastante sulle popolazioni che vivono e lavorano in tali regioni. Una parte consistente del potenziale produttivo agricolo siciliano è andato distrutto e, di conseguenza, gli agricoltori siciliani colpiti da calamità naturali devono far fronte a perdite di reddito significative. Per rispondere rapidamente alle vulnerabilità del sistema produttivo agricolo regionale, è opportuno fornire prontamente un sostegno efficace eccezionale attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), attuato nell’ambito del programma di sviluppo rurale.

Il sostegno previsto nell’ambito della presente misura, mira a garantire il recupero di competitività e redditività degli agricoltori, concentrando le risorse disponibili sui soggetti maggiormente colpiti dalle calamità naturali sulla base di criteri oggettivi. È opportuno fornire il sostegno unicamente ai beneficiari colpiti da una perdita pari almeno al 30% del potenziale produttivo quale conseguenza di una calamità naturale formalmente riconosciuta.

Saranno ristorati i danni a carico del potenziale produttivo riferito alle colture arboree, commisurandolo rispetto alla tipologia di coltura e alla graduazione dell’impatto dell’evento di siccità accertato sulla base dei dati oggettivi rilevati per comprensori omogenei.

La tipologia di operazione si inserisce nell'ambito della focus area 2A volta a sostenere la vitalità delle aziende agricole.

Art. 5 - Clausole di salvaguardia

La concessione e l'erogazione del sostegno previsto è subordinato all'approvazione da parte della Commissione europea della nuova versione del PSR, in fase di notifica, contenente anche le modifiche relative alla Misura 23, operazione 23.1, già approvate dal Comitato di Sorveglianza con la citata procedura di consultazione scritta n. 1/2025, La Regione Siciliana si riserva di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al bando, in relazione a quanto sarà approvato dalla Commissione Europea. In tal caso l'onere di apportare eventuali variazioni alla domanda è in capo al richiedente. Le domande non conformi o non regolari non potranno essere prese in considerazione. I richiedenti non avranno nulla ed in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Siciliana, dell'Organismo Pagatore AGEA, dello Stato e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione del sostegno a causa della mancata approvazione da parte della Commissione Europea della proposta di modifica.

Art. 6 - Beneficiari

I beneficiari sono gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano attività agricola, ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Art. 7 - Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili al sostegno le imprese agricole che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, rispondono alle seguenti condizioni di ammissibilità:

- a) essere imprenditore agricolo, così come individuato dall'articolo n. 2135 del codice civile;
- b) essere in possesso del fascicolo aziendale, aggiornato e validato entro la data di presentazione della domanda di sostegno, di cui al D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo aprile 1998, n. 173) e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38).
- c) essere agricoltore attivo almeno per tutto l'anno 2024, a partire dal 01/01/2024 e fino alla data di presentazione della domanda di sostegno.
- d) essere titolare nel fascicolo aziendale SIAN di almeno due ettari, cumulativamente, di colture elegibili (agrumi, olivo, mandorlo, pistacchio). Per i titolari di fascicolo aziendale SIAN in cui non si raggiunga tale limite minimo ma è presente il pistacchio è considerata elegibile solo tale coltura purché di almeno di 0,3 ettari.

Art. 8 - Localizzazione

L'operazione 23.1 si applica nell'intero territorio regionale.

Art. 9 - Cumulabilità

Il ristoro del pagamento del potenziale produttivo agricolo danneggiato dalle calamità naturali, oggetto del presente bando, non potrà essere cumulato con nessun altro aiuto della stessa tipologia (sicché) finanziato da fondi UE, nazionali o regionali relativamente alla stessa superficie di cui al presente bando.

Art. 10 - Ammissibilità e criteri di selezione

Saranno ammissibili a finanziamento le superfici eleggibili individuate nel SIPA che, alla data di presentazione della domanda di sostegno/pagamento, sono dichiarate nel SIAN in base ad un legittimo titolo di possesso, che il beneficiario conduce alla data del 15 maggio. La superficie aziendale è dichiarata nell'ambito del fascicolo aziendale in modalità grafica per l'annualità 2025. In fase di presentazione della domanda di sostegno/pagamento la richiesta a premio di una coltura dovrà tenere conto dell'effettiva appartenenza della medesima al gruppo colturale per la quale viene richiesto l'aiuto: agrumi, olivo, mandorlo e pistacchio.

Le domande presentate da parte dei beneficiari saranno sottoposte alla verifica di ammissibilità da parte di AGEA sul 100% delle superfici dichiarate tramite il Sistema d'informazione geografica (SIPA) di cui all'articolo 65.4 lettera e) del regolamento Ue n. 2021/2116¹ e/o dell'Area Monitoring System di cui all'articolo 65.4 lettera b) del regolamento UE n. 2021/2116².

Tenuto conto che la finalità della misura è di fornire il più ampio supporto alle aziende colpite dal grave fenomeno siccitoso, al fine di ottenere una maggiore efficacia della misura, non si ritiene di prevedere criteri di selezione in quanto, quale conseguenza dell'evento siccitoso del 2024 formalmente riconosciuto, l'intero territorio regionale ha subito danni per almeno il 30%. Pertanto, la tipologia di operazione beneficia dell'eccezione di cui all'art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

Art. 11 - Intensità di sostegno e massimali di spesa

Il pagamento del sostegno pubblico è effettuato in modo forfetario in conto capitale e non prevede pertanto alcun riferimento a specifiche spese sostenute dai beneficiari.

I danni a carico del potenziale produttivo, riferito alle sole colture arboree oggetto del presente bando e la relativa graduazione, sono stati definiti sulla base di un'elaborazione di dati oggettivi rilevati per comprensori omogenei dal Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS). Da tale analisi, il territorio regionale è suddiviso nelle seguenti tre *classi di danno*, come

¹ sistema in grado di acquisire, conservare, analizzare e visualizzare informazioni georeferenziate.

² sistema di monitoraggio delle superfici, una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione delle attività e pratiche agricole sulle superfici agricole tramite i dati dei satelliti *Sentinel* di *Copernicus* o altri dati di valore almeno equivalente.

rappresentato cartograficamente nell'allegato 1, in funzione dell'intensità dell'evento siccitoso:

- BASSO: 30 % ≤ danno < 50 %.
- MEDIO: 50 % ≤ danno < 70 %;
- ALTO: danno ≥ 70%.

Per ogni coltura sono previste tre intensità di ristoro, in funzione della classe di danno individuata, come da tabella seguente:

Coltura	Valore Produzione Standard (CREA 2017) (€/ha)	Importo massimo di ristoro per classe di danno ALTO (€/ha)	Importo massimo di ristoro per classe di danno MEDIO (€/ha)	Importo massimo di ristoro per classe di danno BASSO (€/ha)
Agrumi	7.291,78	5.000,00	3.500,00	2.000,00
Mandorlo	2.071,00	1.500,00	1.000,00	600,00
Pistacchio	2.071,00	1.500,00	1.000,00	600,00
Olivo	1.522,00	1.000,00	750,00	450,00

L'importo massimo del ristoro per singolo beneficiario è fissato a € 25.000,00.

Al fine di indirizzare opportunamente le risorse disponibili verso i soggetti maggiormente colpiti, l'importo *una tantum* del sostegno erogabile sarà modulato sulla base delle colture, della classificazione territoriale dell'impatto dannoso del fenomeno siccitoso, delle richieste pervenute e della dotazione finanziaria prevista dall'operazione. In particolare, **qualora l'importo complessivo richiesto superi la dotazione prevista dal presente bando per ciascuna coltura, sarà applicato un coefficiente di riduzione lineare dell'importo di ristoro.**

Sulla base della dotazione finanziaria e delle superfici elegibili risultanti al SIAN, si stima che l'entità effettiva di ristoro sarà significativamente inferiore rispetto agli importi teorici riportati nella precedente tabella.

Il sostegno è erogato sotto forma di importo forfetario entro il 31 dicembre 2025, in base alle domande di sostegno/pagamento ammesse entro il 30 giugno 2025 ed in funzione della dotazione finanziaria assegnata ad ogni comparto colturale.

L'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2022 metterà a disposizione di AGEA con modalità geospaziale condivisa il *layer* cartografico elaborato sulla base dei dati oggettivi rilevati per comprensori omogenei dal Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS), con l'indicazione delle tre classi di danno.

Il suddetto *layer* cartografico è consultabile sulla piattaforma web-GIS del Dipartimento regionale Agricoltura www.sitagro.it.

Art. 12 - Domanda di sostegno/pagamento

La presentazione della domanda di sostegno/pagamento relativa all'adesione all'intervento deve

avvenire per via telematica, utilizzando la funzionalità on-line messa a disposizione da AGEA attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

La finestra temporale di presentazione della domanda di sostegno/pagamento del portale SIAN sarà comunicata con successivo avviso.

Ove, per motivi non imputabili al beneficiario e/o al soggetto delegato alla compilazione della domanda (CAA, professionisti o altri soggetti accreditati dall'Amministrazione), la domanda venisse presentata oltre i termini, la stessa potrà essere accolta con ritardo consentito esclusivamente se le cause sono attribuibili ad un malfunzionamento del SIAN, opportunamente e puntualmente documentate e segnalate a mezzo mail o PEC alla struttura di supporto dell'Autorità di Gestione e all'ufficio competente a ricevere la domanda, entro i termini di scadenza previsti dal Bando. Non potranno essere accolte segnalazioni generiche di malfunzionamento del SIAN.

La domanda di sostegno presentata oltre i termini previsti sarà ritenuta irricevibile.

Art. 13 - Procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo semplificato per il presente bando prevede i seguenti passaggi:

1	Presentazione domanda di sostegno/pagamento pre-compilata
2	Istruttoria automatizzata attraverso un file GIS con tre classi di danno e tre codici di pagamento, attraverso controlli SIPA e AMS
3	Decreto di concessione unico con quantificazione delle riduzioni (art.9 del bando) rispetto all'importo richiesto in domanda sostegno/pagamento
5	Liquidazione delle domande sostegno/pagamento in automatico da parte di AGEA

Art. 14 - Controlli e sanzioni

I controlli e le sanzioni del presente bando sono disciplinati ai sensi dei Regolamenti (UE) 640/2014, 809/2014 e 2025/341 della Commissione. I controlli amministrativi sulle domande garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli relativi agli aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.), nonché del Regolamento (UE) 2016/679 tutti i dati saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

La Regione Siciliana, i soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, tratteranno i dati con modalità

manuale e/o informatizzata esclusivamente al fine di poter assolvere a tutti gli obblighi giuridici previsti dalla Legge e Normative unionali, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Fulvio Bellomo